

Deliberazione della Giunta Regionale 14 marzo 2016, n. 18-3035

Approvazione della campagna informativa sulle produzioni lattiero casearie regionali e del relativo procedimento per la concessione d'uso del marchio "Piemunto".

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Preso atto che nel quadro di Agenda 2000 l'Unione europea, per quanto concerne la politica agricola comune, si è concentrata maggiormente sull'ambiente, sulla qualità dei prodotti alimentari e sulla vitalità del mondo rurale.

Considerato che diverse indagini di mercato evidenziano quanto il consumatore appaia sempre più sensibile alle tematiche legate alla tutela dell'ambiente, mettendo in risalto la sua disponibilità a premiare la prossimità geografica delle produzioni in una logica di maggiore efficienza e sostenibilità ambientale.

Considerato che per assecondare le esigenze esplicitate dal consumatore in merito alle informazioni sulla reperibilità di prodotto locale, si può intervenire con campagne di informazione nei principali punti distributivi quali quelli della distribuzione organizzata in cui avviene la maggior parte delle vendite di prodotti agroalimentari.

Ritenuto di predisporre una campagna di informazione ai consumatori a partire dai prodotti lattiero-caseari, che coprono una larga fetta dei consumi quotidiani delle famiglie.

Considerato che in particolare nel comparto lattiero-caseario è di estrema importanza l'attivazione di iniziative volte a ridurre gli squilibri di mercato anche in considerazione dei vincoli biologici, strutturali e tecnologici che rendono l'offerta di latte alla stalla poco elastica alla domanda.

Considerato che i prodotti lattiero-caseari sono già sottoposti a una normativa che prevede una rintracciabilità e tracciabilità delle produzioni dalla stalla alla lavorazione e trasformazione e ciò rende questo comparto produttivo adatto per attuare la campagna di informazione.

Preso atto che già alcuni prodotti caseari locali godono della protezione comunitaria della Denominazione di Origine Protetta ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012 del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità.

Visto l'articolo 2 della legge regionale 20 novembre 2002, n. 29 (Istituto per il marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte) il quale stabilisce che l'Istituto per il marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte, Società consortile per azioni (di seguito per brevità IMA PIEMONTE), sia una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale, che opera a favore della Regione e degli altri enti costituenti o partecipanti.

Considerato che lo scopo dell'IMA Piemonte, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della predetta legge regionale e nel quadro della programmazione regionale, è rappresentato dal marketing dei prodotti agroalimentari piemontesi di qualità, attraverso la realizzazione di:

- attività promozionali e pubblicitarie in Italia ed all'estero.
- ricerche di mercato;
- attività di consulenza tecnica alle imprese per la definizione di accordi e partnership.

Premesso che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 28 - 1810 del 04/04/2011 sono stati approvati lo schema di convenzione, denominata “Convenzione quadro per gli affidamenti diretti a IMA Piemonte SCPA” e lo "Schema di contratto tipo per l'affidamento a IMA Piemonte delle attività”.

Preso atto che nell'ambito dell'attuazione del programma di attività 2015, il Settore “Valorizzazione del Sistema Agroalimentare e Tutela della Qualità” ha incaricato, con determina n. 722 del 9/11/2015 e con nota n. 20725 del 24/12/2015, l'Istituto per il Marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte (IMA Piemonte) di procedere alla definizione di un “marchio” con il quale successivamente attuare una campagna informativa e promozionale sul latte proveniente dagli allevamenti regionali e successivamente registrare tale marchio a nome della Regione Piemonte.

Preso atto che IMA Piemonte ha trasmesso al “Settore Valorizzazione del Sistema Agroalimentare e Tutela della Qualità” la grafica del marchio e una bozza di protocollo di intesa per la promozione presso la distribuzione organizzata dei prodotti lattiero caseari provenienti dalla trasformazione del latte regionale.

Dato atto che le bozze del marchio sono state sottoposte al settore Relazioni esterne e comunicazione della Giunta Regionale e valutate con il medesimo settore.

Ritenuto di procedere all'approvazione della campagna informativa e alla sua procedura di attuazione.

Ritenuto di procedere all'approvazione del marchio e alla registrazione dello stesso avvalendosi di IMA Piemonte in nome e per conto della Regione Piemonte, come da affidamento con determina n. 722 del 9/11/2015 e con nota n. 20725 del 24/12/2015, tra i cui costi rientrano anche quelli per la registrazione del marchio.

Vista la D.G.R. 11 maggio 2015 , n. 11-1409, “Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i. Modificazione all'allegato 1 del provvedimento organizzativo approvato con D.G.R. n. 20-318 del 15 settembre 2014.”, contenente tra l'altro la declaratoria del Settore Valorizzazione del Sistema Agroalimentare e Tutela della Qualità.

Ritenuto di procedere all'approvazione dello schema tipo di contratto per la concessione d'uso del marchio che sarà sottoscritto tra la Direzione Agricoltura della Regione Piemonte - Settore Valorizzazione del Sistema Agroalimentare e Tutela della Qualità – e il legale rappresentante o suo delegato dell'azienda di distribuzione organizzata.

Considerato che le attività oggetto del contratto per la concessione d'uso del marchio non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Vista la D.G.R. n. 64-700 del 27/09/2010 avente a oggetto “Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)” così come integrata dalla D.G.R. n. 26-181 del 28/07/2014 e dalla D.G.R. n. 14-3131 del 14/03/2016.

Ritenuto di integrare la suddetta deliberazione con il procedimento così come individuato nell'Allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante.

Tutto ciò premesso e considerato;

visti gli artt. 4 e 5 del D.lgs n. 165/2001;
visto l'art. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;
vista la Legge 241/1990 e la Legge regionale n. 14/2014;
vista la Legge regionale 14 maggio 2015, n. 9;
vista la legge regionale 15 maggio 2015 n. 10;
la Giunta regionale, unanime,

delibera

1. di approvare la campagna di informazione sui prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare la grafica del marchio, allegato B alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. di approvare lo schema tipo di contratto per la concessione d'uso del marchio, allegato C alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, che sarà sottoscritto tra il Dirigente del Settore Valorizzazione del Sistema Agroalimentare e Tutela della Qualità e il legale rappresentante o suo delegato dell'azienda di distribuzione organizzata;
4. di demandare alla Direzione Agricoltura, Settore Valorizzazione del Sistema Agroalimentare e Tutela della Qualità:
 - a. gli adempimenti necessari alla registrazione del marchio nelle classi 35 e 41 (come da contratto di concessione d'uso), di cui al punto 1, avvalendosi di IMA Piemonte in nome e per conto della Regione Piemonte, come da affidamento con determina n. 722 del 9/11/2015 e con nota n. 20725 del 24/12/2015, tra i cui costi rientrano anche quelli per la registrazione del marchio;
 - b. tutti gli adempimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi compresa la modulistica, individuando come responsabile del procedimento il Dirigente del Settore Valorizzazione del Sistema Agroalimentare e Tutela della Qualità disponendo il termine di 60 giorni per la conclusione del procedimento relativo alla concessione d'uso del marchio Piemonte dalla data di ricevimento dell'istanza;
 - c. di integrare, per le motivazioni indicate in premessa, le schede contenute nell'Allegato A della deliberazione della Giunta regionale 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto "Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione" così come integrate dalla deliberazione n. 26-181 del 28 luglio 2014 e dalla deliberazione n. 14-3131 del 14 marzo 2016, con il procedimento sopra definito.

La presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

CAMPAGNA INFORMATIVA PIEMONTO

1. Premessa

La campagna informativa "PIEMONTO" parte dall'esigenza di attivare una campagna informativa sul prodotto piemontese sulla base delle esigenze esplicitate dal consumatore in merito alle informazioni per la reperibilità di prodotto locale ai fini di massimizzare il vantaggio ambientale con la riduzione delle emissioni dovute ai trasporti delle derrate alimentari unita a una maggiore freschezza degli alimenti.

Sulla base di quanto evidenziato, laddove i sistemi di tracciabilità e di autocontrollo esistenti lo consentano, al fine di evitare costi aggiuntivi, è possibile prevedere la realizzazione di una campagna di comunicazione su un paniere di prodotti tracciati e controllati.

In particolare i prodotti lattiero-caseari sono già sottoposti a una normativa che prevede una tracciabilità delle produzioni dalla stalla alla produzione di prodotti trasformati e per questo comparto produttivo ideale per attuare la campagna di informativa.

Inoltre già alcuni prodotti caseari locali godono della protezione comunitaria della Denominazione di Origine Protetta ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012 del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità;

Il Marchio ha come scopo quello di promuovere, divulgare e valorizzare prodotti realizzati con latte proveniente da allevamenti solo ed esclusivamente locali, cioè ubicati secondo il codice ASL all'interno dei confini del Piemonte (qui di seguito i Prodotti).

2. Chi può richiedere il marchio

L'adesione al marchio è su base volontaria .

Possono chiedere la concessione del marchio "Piemunto" le aziende della distribuzione organizzata al fine di attivare le campagne informative sopra specificate per la realizzazione di corner o altre iniziative promozionali contrassegnate dal Marchio per la vendita dei Prodotti.

3. Come richiedere il marchio

Le imprese interessate possono richiedere la concessione del marchio tramite il modulo di richiesta del marchio Piemunto reso disponibile alla pagina web http://www.regione.piemonte.it/agri/politiche_agricole/promozione_valorizzazione/index.htm.

Il modulo va compilato in ogni sua parte, sottoscritto e inviato in formato elettronico all'indirizzo valorizzazione.agroalimentare@cert.regione.piemonte.it, ovvero, in alternativa, in formato cartaceo a:

Regione Piemonte – Direzione Agricoltura, Settore Valorizzazione del Sistema Agroalimentare e Tutela della Qualità – Corso Stati Uniti n. 21 - 10128, Torino.

Agli stessi indirizzi vanno inviate le comunicazioni per l'eventuale rinnovo.

4. Istruttoria per il rilascio del marchio

Il Settore Valorizzazione del Sistema Agroalimentare e Tutela della Qualità, valuterà le domande pervenute.

L'esito dell'istruttoria sulla domanda di concessione del marchio sarà comunicata entro 60 giorni, salvo eventuali necessità di documentazione integrativa.

In caso sia verificato il possesso dei requisiti previsti, sarà inviata comunicazione di esito positivo, con la quale si inviterà il richiedente a stipulare il contratto di concessione entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

Il contratto sarà registrato in caso d'uso e i relativi oneri di registrazione sono a carico del concessionario della distribuzione organizzata. A tale proposito, preliminarmente alla registrazione, l'azienda dovrà fornire all'ufficio competente le marche da bollo necessarie.

In caso non sia verificato il possesso dei requisiti previsti dal regolamento, sarà inviata comunicazione di esito negativo, con eventuali adempimenti necessari all'ottenimento del marchio.

L'uso del marchio è concesso per l'anno solare dalla data in cui è sottoscritto il contratto. La concessione è rinnovabile da richiedersi almeno 60 giorni prima della scadenza.

5. Uso del marchio Piemonte

Una volta sottoscritto il contratto di concessione, il richiedente può utilizzare il marchio nel rispetto di quanto previsto nel contratto stesso e secondo le specifiche di utilizzo.

La distribuzione organizzata si impegna a:

- usare il Marchio solo ed esclusivamente per promuovere e vendere i Prodotti;
- non utilizzare mai il marchio direttamente sui Prodotti;
- richiedere alle aziende che partecipano alla promozione dei propri Prodotti con il Marchio e preliminarmente all'inserimento in detta promozione una autocertificazione che dovrà contenere tutte le seguenti informazioni:
 - i. dati completi dell'azienda (denominazione sociale, sede legale ed operativa, nome e cognome del legale rappresentante);
 - ii. l'indicazione della sede legale e dei luoghi dove vengono svolte le attività di lavorazione del latte (sia trasformazione che latte alimentare)
 - iii. gli estremi di iscrizione nel Registro delle Imprese;
 - iv. l'indicazione delle attività effettivamente svolte;
 - v. l'elenco dei prodotti realizzati con latte di allevamenti locali (entro i confini della regione Piemonte);
 - vi. indicazione del codice ASL per l'individuazione dell'allevamento;
 - vii. la dichiarazione che l'azienda non è fallita, ammessa a concordato preventivo o sottoposta a liquidazione coatta amministrativa e non è risultata protestata nei cinque anni immediatamente precedenti la domanda;

- viii. la documentazione attestante la provenienza del latte ai fini dei controlli a campione posti in essere dalla Regione Piemonte.

6. Costi

L'uso del marchio è concesso a titolo gratuito per l'anno 2016.

Per i successivi anni la Regione Piemonte si riserva la possibilità di richiedere un contributo annuale per la prima iscrizione e per il rinnovo.

7. Controlli

La Regione Piemonte si riserva la facoltà di effettuare direttamente o tramite soggetti terzi incaricati dalla stessa dei controlli a campione sulle aziende i cui Prodotti sono promossi tramite il Marchio e/o sulle relative autocertificazioni e/o sulla distribuzione organizzata in merito alle modalità di uso del Marchio.

La distribuzione organizzata si impegna a consentire alla Regione Piemonte e/o a soggetti terzi da essa incaricati di effettuare i controlli principalmente in merito al rispetto delle prescrizioni di cui al punto 1.



**SCHEMA DI
CONTRATTO TIPO PER LA CONCESSIONE D'USO DEL MARCHIO
PIEMUNTO**

TRA

REGIONE PIEMONTE – Direzione Agricoltura, Settore Valorizzazione del Sistema Agroalimentare e Tutela della Qualità, qui di seguito semplicemente indicata come Regione Piemonte

E

XXXX, qui di seguito semplicemente indicata come XXX

PREMESSO CHE

- a) Regione Piemonte è titolare del marchio figurativo a colori PIEMUNTO (qui di seguito il Marchio) così come raffigurato nell' Allegato A.
- b) Detto Marchio verrà depositato in Italia nelle classi 35 per “*Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali; Servizi di dimostrazione e di esposizione di prodotti; Distribuzione di materiale pubblicitario, di ricerche di mercato e promozionale; Servizi di scambi commerciali ed informazione ai consumatori; Vendita al dettaglio ed all' ingrosso; Raccolta e sistemazione di dati commerciali*” e nella classe 41 per “*organizzazione di eventi culturali, organizzazione e partecipazione a fiere, seminari, simposi; organizzazione di corsi*”.
- c) Il Marchio ha come scopo quello di promuovere, divulgare e valorizzare prodotti realizzati con latte proveniente da allevamenti solo ed esclusivamente locali, cioè ubicati secondo il codice Asl all'interno dei confini del Piemonte (qui di seguito i Prodotti).

- d) Il Marchio viene concesso in uso a quelle catene della distribuzione organizzata che hanno intenzione di realizzare dei corner o di effettuare altre iniziative promozionali contrassegnate dal Marchio per la vendita dei Prodotti.
- e) XXX è interessata a ottenere dalla Regione Piemonte la concessione d'uso del Marchio a norma del presente Contratto.

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

1.1 Regione Piemonte concede a XXX, che accetta, la licenza di utilizzare il Marchio per promuovere e vendere i Prodotti in Italia, ai termini e alle condizioni di cui al presente Contratto.

1.2 XXX si impegna a non usare il Marchio al di fuori dell'Italia.

Articolo 2

2.1 XXX si impegna a:

- I. usare il Marchio solo ed esclusivamente per promuovere e vendere i Prodotti;
- II. non utilizzare mai il marchio direttamente sui Prodotti;
- III. richiedere alle aziende che partecipano alla promozione dei propri Prodotti con il Marchio e preliminarmente all'inserimento in detta promozione una autocertificazione che dovrà contenere tutte le seguenti informazioni:
 - o dati completi dell'azienda (denominazione sociale, sede legale ed operativa, nome e cognome del legale rappresentante);
 - o l'indicazione della sede legale e dei luoghi dove vengono svolte le attività di lavorazione del latte (sia trasformazione che latte alimentare);
 - o gli estremi di iscrizione nel Registro delle Imprese;
 - o l'indicazione delle attività effettivamente svolte;
 - o l'elenco dei prodotti realizzati con latte di allevamenti così come definiti nella premessa c);
 - o indicazione del codice asl per l'individuazione dell'allevamento;

- la dichiarazione che l'azienda non è fallita, ammessa a concordato preventivo o sottoposto a liquidazione coatta amministrativa e non è risultata protestata nei cinque anni immediatamente precedenti la domanda;
- la documentazione attestante la provenienza del latte ai fini dei controlli a campione posti in essere dalla Regione Piemonte.

2.2 XXX si impegna, inoltre, a inviare alla Regione Piemonte copie di tutte le auto-certificazioni ottenute dalle aziende.

Articolo 3

3.1 A XXX è vietato utilizzare il Marchio per promuovere prodotti diversi da quelli realizzati con latte di allevamenti così come definiti nella premessa c).

3.2 XXX non ha il diritto di concedere sub licenze o altrimenti disporre del Marchio nei confronti di terzi.

3.3 La licenza d'uso del Marchio a XXX non è esclusiva. La Regione si riserva di concederne l'utilizzo ad altri soggetti.

3.4 La licenza d'uso è concessa a titolo gratuito e dura 1 anno a partire dalla data di sottoscrizione del presente Contratto e può essere rinnovata per pari periodi dietro richiesta scritta, da formularsi almeno sessanta (60) giorni prima della scadenza, con raccomandata RR (all'indirizzo Regione Piemonte – Direzione Agricoltura, Settore Valorizzazione del Sistema Agroalimentare e Tutela della Qualità – Corso Stati Uniti n. 21 - 10128, Torino) o posta certificata (all'indirizzo valorizzazione.agroalimentare@cert.regione.piemonte.it).

3.5. A XXX è vietato utilizzare il Marchio Piemunte in abbinamento con il Marchio ufficiale della Regione Piemonte.

Articolo 4

4.1 XXX si impegna a non depositare/registrare/usare marchi che siano identici o simili o confondibili o associabili con il Marchio.

4.2 XXX non può usare il Marchio parzialmente o con modifiche o con tonalità cromatiche differenti, ma deve sempre usarlo nella sua interezza così come raffigurato nell'Allegato A.

4.3 XXX si impegna nell'uso del Marchio a non compiere alcun atto che possa danneggiare, o comunque, ledere la reputazione della Regione Piemonte o del Marchio o dei Prodotti.

4.4 XXX si impegna ad usare il Marchio in un'ottica di valorizzazione dei Prodotti.

4.5 Per qualsiasi campagna promozionale e/o pubblicitaria effettuata con qualsiasi mezzo, XXX deve informare preventivamente la Regione Piemonte dei Prodotti inseriti nella campagna, delle modalità della stessa e della sua durata.

4.6 La Regione Piemonte si riserva la facoltà di richiedere a XXX azioni di rettifica delle informazioni fornite al consumatore per la promozione dei Prodotti con il Marchio nel caso in cui le stesse siano valutate non rispondenti ai contenuti del Marchio stesso.

4.7 La Regione Piemonte mantiene comunque il diritto di usare, promuovere e pubblicizzare il Marchio tramite i propri canali e con qualsiasi modalità ritenga più opportuna, nonché di esporre e presentare il Marchio a fiere, mostre, convegni.

Articolo 5

5.1 La Regione Piemonte si riserva la facoltà di effettuare direttamente o tramite soggetti terzi incaricati dalla stessa dei controlli a campione sulle aziende i cui Prodotti sono promossi tramite il Marchio e/o sulle relative autocertificazioni e/o su XXX in merito alle modalità di uso del Marchio.

5.2 XXX si impegna a consentire alla Regione Piemonte e/o a soggetti terzi da essa incaricati di effettuare i controlli in merito al rispetto delle prescrizioni del presente Contratto. L'eventuale rifiuto da parte di XXX di sottoporsi a tali controlli costituisce violazione della concessione e comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo Articolo 6.

Articolo 6

6.1 In caso di violazione delle previsioni del presente Contratto, la Regione Piemonte intimerà per iscritto tramite raccomandata RR o posta certificata a XXX di adempiere entro il termine di quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, la concessione d'uso del Marchio s'intenderà senz'altro risolta, senza pregiudizio per ogni altro diritto della Regione Piemonte.

6.2 Nell'ipotesi in cui la Regione Piemonte durante uno dei citati controlli a campione accerti che uno o più requisiti di cui all'Articoli 2.1 sono venuti meno, deve immediatamente informare XXX che non potrà più promuovere i Prodotti di quella determinata azienda con il Marchio.

Articolo 7

7.1 XXX che ha ottenuto la concessione del Marchio può rinunciarvi tramite comunicazione scritta inviata per raccomandata RR (all'indirizzo Regione Piemonte –

Direzione Agricoltura, Settore Valorizzazione del Sistema Agroalimentare e Tutela della Qualità – Corso Stati Uniti n. 21 - 10128, Torino) o posta certificata (all'indirizzo valorizzazione.agroalimentare@cert.regione.piemonte.it).

7.2 A partire dal momento della comunicazione, effettuata tramite raccomandata RR o via PEC, della risoluzione, recesso o scioglimento per qualsiasi motivo della licenza d'uso del Marchio o in caso di mancato rinnovo, XXX non potrà fare più alcun uso dello stesso con effetto immediato dal giorno di ricevimento della comunicazione.

Articolo 8

8.1 Qualsiasi controversia derivante dal seguente Contratto sarà sottoposta ad un arbitro rituale secondo il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte. L'arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario di diritto o di arbitrato rapido di equità a seconda del valore così come determinato ai sensi del regolamento.

Articolo 9

9.1 Il presente contratto di concessione sarà registrato in caso d'uso e i relativi oneri sono a carico del concessionario della distribuzione organizzata.

9.2 Gli allegati costituiscono parte integrante dello stesso.

Data.....

Data.....

Regione Piemonte

Direzione Agricoltura

XXXXXX

Settore Valorizzazione del Sistema

Agroalimentare e Tutela della Qualità

.....

.....

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341 e ss. Codice civile si approvano specificatamente gli articoli 3, 4 e 8 del presente contratto.

Data.....

Data.....

Regione Piemonte

Direzione Agricoltura

XXXXXX

Settore Valorizzazione del Sistema

Agroalimentare e Tutela della Qualità

.....

.....